

GL 0HUFROHGu PDUJR

## Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
30	Italia Oggi	23/03/2022	<i>Super e sismabonus, ok cumulo (F.Poggiani)</i>	3
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
33	Il Sole 24 Ore	23/03/2022	<i>Nelle societa' tra commercialisti prevalgono le piccole realta' (F.Micardi)</i>	4
<b>Rubrica Professionisti</b>				
36	Italia Oggi	23/03/2022	<i>Pochi professionisti in societa' (S.D'alessio)</i>	5
<b>Rubrica Fondi pubblici</b>				
1	Italia Oggi	23/03/2022	<i>Sparisce dal secondo dl sull'Ucraina la norma che ferma i lavori. La dotazione del fondo a 3 (A.Mascolini)</i>	6

*Risposta a interpello dell' Agenzia delle entrate sull' applicazione della detrazione del 110%*

# Super e sismabonus, ok cumulo

## Ma l'intervento deve essere ulteriore rispetto ai precedenti

**DI FABRIZIO G. POGGIANI**

**S**uperbonus anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione finalizzati all'efficientamento energetico e sismico dell'edificio che ha già subito precedenti interventi antisismici, purché il detto intervento consenta il conseguimento dei limiti prestazionali imposti dalla norma agevolativa. Si deve trattare, però, di un ulteriore e autonomo intervento rispetto a quello per il quale si è beneficiato di contributi per la ricostruzione.

Questi, in estrema sintesi, i contenuti di una recente risposta (n. 134/2022) a un preciso interpello avente ad oggetto l'applicazione della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), di cui all'art. 119 del dl 34/2020 e la cumulabilità della detta agevolazione con il contributo pubblico per la ricostruzione post sisma.

L'istante è un amministratore pro tempore di un condominio, il quale ha evidenziato che l'edificio da lui gestito è stato danneggiato dal sisma del 2009 che ha interessato tutto il territorio dell'Aquila e che, con la scheda di "agibilità e danno nell'emergenza sismica" (Aedes), lo stesso è

stato classificato con esito di agibilità B, in relazione all'assenza di danni strutturali con conservazione della propria capacità portante.

Quindi, in relazione ai danni riportati nel 2009, i condomini hanno ottenuto un contributo statale per l'esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino ma, in seguito agli eventi sismici del 2016, l'assemblea ha deciso di procedere con un ulteriore intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio, valutando la possibilità di accedere alla detrazione maggiorata del 110% (super sismabonus), di cui all'art. 119 del dl 34/2020.


L'istante, facendo riferimento a un recente documento di prassi (risoluzione n. 28/E/2021), chiede ora se la limitazione all'utilizzo delle agevolazioni fiscali riferibile alla locuzione "solo per la parte eccedente il contributo statale" riguardi l'ipotesi in cui per il medesimo intervento siano stati erogati contributi pubblici e contestualmente si fruisca dell'agevolazione o l'ipotesi in cui l'agevolazione vada a rifinanziare interventi per i quali in passato si sia beneficiato di sovvenzioni pubbliche, in tutti i casi in cui siano stati erogati contributi destinati alla ricostruzione.

Nella soluzione prospettata, l'amministratore istante ritiene che sia possibile fruire della detrazione maggiorata del 110%, per l'ammontare ammesso alla detrazione, senza dover procedere con la decurtazione del valore del contributo ricevuto in occasione degli eventi sismici del 2009 giacché il detto contributo è già stato utilizzato dal condominio per l'esecuzione di interventi diversi da quelli previsti con la recente delibera, destinati alla demolizione e ricostruzione dell'edificio al fine di ottenere la riduzione del rischio sismico.

L'Agenzia delle entrate, come di consueto, dopo aver sviluppato un'ampia ricognizione delle disposizioni e della relativa evoluzione, ha confermato il contenuto del comma 4-quater dell'art. 119 del dl 34/2020, come inserito dalla lett. h), comma 66 dell'art. 1 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) la quale prevede, a partire dall'1/01/2021, che "nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a fa data dal 1° aprile 2019 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi del comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione" relativamente agli

interventi antisismici; il concetto è stato poi ribadito con l'ulteriore documento di prassi (risoluzione n. 28/E/2021) che ha ulteriormente precisato che la concessione di contributi pubblici non è di per sé causa ostativa all'applicazione delle agevolazioni fiscali.

Pertanto, nelle conclusioni, l'Agenzia richiama il comma 13 dell'art. 119 per evidenziare le condizioni e gli adempimenti richiesti ma precisa che, in presenza delle asseverazioni obbligatorie (comma 4, art. 119) e nel rispetto di ogni altra condizione prescritta, è possibile fruire del 110% nei limiti di spesa previsti dalla norma senza dover sottrarre, dalle spese sostenute, il contributo pubblico già ricevuto in relazione agli interventi realizzati anteriormente in conseguenza dei danni subiti nel 2009, trattandosi di un nuovo ulteriore e autonomo intervento, pur dovendo tenere conto del décalage per gli interventi condominiali (110% per quelli fino al 31/12/2023, 70% per quelli del 2024 e 65% per quelli del 2025).



© Riproduzione riservata



# Nelle società tra commercialisti prevalgono le piccole realtà

## Professioni

Sono 1.350 le Stp iscritte all'Albo dei commercialisti di cui 908 società di capitale

Indagine della Fondazione nazionale insieme con il Consiglio nazionale

### Federica Micardi

Le società tra professionisti non decollano. Eppure la forma aggregata "paga" e infatti chi svolge la professione in team guadagna mediamente di più. In base ai dati forniti dalla Cassa di previdenza (Cnpadc) la media Irpef per chi svolge la professione in forma totalmente individuale è di 50.300 euro e sale 73.764 euro per i soci di Stp; più marcata la differenza Iva: 80.738 per i "single" contro gli oltre 200mila per i soci Stp.

Su 4.129 Stp censite da Unioncamere a marzo 2021 sono quasi un terzo (1.350) quelle iscritte all'Albo dei commercialisti.

La legge 183/2011 che ha permesso alla categoria di svolgere la pro-

fessione attraverso una società commerciale però presenta molti punti critici che ne frenano l'applicazione e la diffusione. Manca una disciplina fiscale e ci sono diverse incertezze in quella giuridica; un deficit normativo che blocca il processo evolutivo della professione, che ancora oggi viene svolta in prevalenza in forma individuale. Da tempo la categoria chiede di intervenire prevedendo la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo e la determinazione opzionale per cassa dei redditi delle Stp di capitale (come riportato nel Manifesto della categoria); una richiesta, rimasta fino ad oggi inascoltata. Eppure l'evoluzione del mercato dei servizi professionali e la forte digitalizzazione vedono nelle forme aggregate una delle leve principali per restare sul mercato.

Per avere un chiaro quadro sulle Stp iscritte nella sezione speciale dell'Albo (creata nel 2013), la Fondazione nazionale dei commercialisti, insieme al Consiglio nazionale ha effettuato uno studio approfondito. Da quest'analisi emerge che la veste giuridica di società di capitale è efficacemente utilizzata da un ristretto numero di società, mentre la stragrande maggioranza non riesce a raggiungere soglie dimensionali adeguate.

Insomma anche tra le Stp prevalgono le realtà di piccole e micro dimensioni: il 52,4% non ha più di due soci, il 5,4% ha più di cinque soci e solo lo 0,8% ha più di dieci soci. Stessa dinamica su fronte dei dipendenti: il 21,7% non ha dipendenti, il 56,5% non supera i tre dipendenti; solo 18 Stp hanno più di 20 dipendenti. Dall'analisi della forma giuridica scelta dalle Stp, c'è netta prevalenza delle società di capitale (in tutto 908) e, in particolare, della Srl (81,6%); tra le società di persone, prevale la Sas, (7% sul totale).

Sul fronte dei ricavi 46 Stp non arrivano a 10mila euro, 189 non superano i 100mila euro, 644 sono sotto la soglia dei 500mila euro, 80 superano il milione di euro e solo tre superano i 10 milioni. L'indagine divide le 908 Stp di capitale in micro (132), piccole (280), medie (388) e grandi (108). Da un confronto dei bilanci si rileva che ogni addetto genera un valore della produzione pari a 76.524 euro e un utile netto di 8.437 euro; anche in questo caso la dimensione conta, perché nelle micro il valore della produzione scende a 10.043 euro per salire a 42.011 nelle piccole, a 68mila nelle medie e 104.383 nelle grandi. Stesso discorso per l'utile netto pari a 11.561 nelle grandi e a 7.567 nelle medie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




**NT+FISCO**  
**LE PAROLE DEL NON PROFIT/**  
**Associazioni culturali e 5 per mille**  
Per le associazioni culturali salta il 2 per mille 2022 ma resta la chance del 5 per

mille con l'ingresso nel Terzo settore.  
di **Jessica Pettinacci**  
e **Gabriele Sepio**  
La versione integrale dell'articolo su:  
[ntplusfisco.ilsole24ore.com](http://ntplusfisco.ilsole24ore.com)



**Il documento rilancia su chance del fisco per cassa e neutralità delle operazioni di riorganizzazione**



*L'analisi condotta dai dottori commercialisti. Il freno alle aggregazioni nel regime fiscale*

# Pochi professionisti in società

## Solo 4mila Stp. Il 92% per servizi contabili, Caf e lavoro

DI SIMONA D'ALESSIO

**S**ocietà tra professionisti (Stp) «nicchia» del nostro mondo produttivo: se ne contano, infatti, poco più di 4.000, localizzate prevalentemente nel Settentrione e in maggioranza caratterizzate dalla presenza di due componenti (tanto da poter esser assimilate quasi globalmente alle microimprese). E, di queste, circa 1.350 sono iscritte all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. È proprio una ricerca realizzata dalla Fondazione e dal Consiglio nazionali della categoria economico-giuridica ad accendere i riflettori sul fenomeno, introdotto, un decennio or sono, dalla legge 183/2011 che, dati alla mano, è

riuscito a spiccare il volo in maniera limitata, se si considera che il sistema ordinistico comprende oltre 2 milioni di lavoratori autonomi, in Italia.

Ma di cosa si occupano queste (poche) strutture aggregate? Come è possibile osservare nel grafico in questa pagina, la quasi totalità (il 92%) delle Stp si dedica ai servizi contabili, alla revisione, all'amministrazione, alla Consulenza ed assistenza fiscale (Caf) e al lavoro, il 5,3% risulta avere come attività principale quella di elaborazione dati, l'1,9% è incentrato sulla consulenza aziendale, lo 0,6% comprende le attività degli studi legali (ed è, quindi, la risicata percentuale che riguarda gli avvocati) e lo 0,3% affronta i servizi alle imprese; in tale scenario, il 52,4% delle realtà produttive

non ha più di due soci, l'80,2% non oltrepassa i tre, mentre solamente il 5,4% ha più di cinque membri e lo 0,8% (a livello numerico sono sette, in tutto il Paese) sfonda il «tetto» dei dieci componenti.

Il documento si sofferma, poi, sull'«effetto occupazione» generato dalle forme associative professionali: oltre due su dieci (il 21,7%), si apprende, vanno avanti senza alcun dipendente, la maggior parte non dà lavoro a più di tre persone, il 73,7% ha dai cinque addetti in giù ed il 92,1% è dotato di un organico che non oltrepassa le dieci unità. Proiettando i fari sui commercialisti, inoltre, le Stp da loro composte occupano circa 10 mila addetti (il 4,2% del personale in forza negli studi della categoria), con un valore della pro-

duzione totale stimato per il 2020 che arriva fino a 742 milioni. Se le società non «sfondano» è perché ai vantaggi sul fronte delle entrate (certificati dalle Casse di previdenza dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti e dei ragionieri) corrispondono altrettanti ostacoli: dall'inchiesta apparsa su *ItaliaOggi Sette* il 27 dicembre 2021 emerge come redditi e volumi d'affari siano decisamente più elevati per quanti praticano la professione insieme a colleghi. Tuttavia, come analizzato dall'Aiga, l'uso del regime forfetario per i professionisti al di sotto dei 65.000 euro, adottato da buona parte dei legali under45, viene precluso all'attività svolta in forma associata. E, perciò, la mancanza di una «cornice» fiscale conveniente, frena lo sviluppo del fenomeno.

© Riproduzione riservata

### Le Stp per attività economica

Descrizione	N. società	Quota %
Elaborazione dati	48	5,3%
Attività studi legali	5	0,6%
Servizi contabili, revisione, amministrazione, Caf, lavoro	835	92,0%
Società di consulenza	17	1,9%
Altri servizi alle imprese	3	0,3%

Fonte: Elaborazione Fnc su dati Aida



**CARO-MATERIALI**

**Sparisce dal secondo dl sull'Ucraina la norma che ferma i lavori. La dotazione del fondo a 320 mln**

Mascolini a pag. 34

In Gazzetta Ufficiale il decreto legge 21/2022 che contrasta gli effetti della guerra in Ucraina

**Caro materiali non ferma lavori**  
*Ma la dotazione del fondo passa a 320 milioni per il 2022*

DI ANDREA MASCOLINI

**P**assa a 320 milioni la dotazione del fondo per il "caro materiali", ma sparisce dal dl "Crisi Ucraina 2" la norma sulla sospensione dei lavori. Queste alcune novità che emergono dalla lettura del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2022 e in vigore dal giorno successivo. Rispetto al testo entrato all'esame del consiglio dei ministri non compare dunque più la norma sulla proroga o sospensione dei lavori dovuta ai rincari insostenibili delle materie prime. La disposizione, applicabile anche a servizi e forniture, stabiliva che sia gli aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione rilevati dal ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sia soprattutto quelli straordinari dei carburanti e dei prodotti energetici potessero essere considerati, ex lege, causa di "forza maggiore": una volta accertati dal responsabile del procedimento, avrebbero potuto portare alla sospensione dei lavori o alla proroga del termine di conclusione, tutelando così le imprese per i ritardi. E' invece rimasta la parte dell'articolo 23 che consente l'anticipazione del 50% delle risorse del fondo per

le compensazioni (portato a 320 milioni per il 2022). Ma per il settore delle costruzioni è poca cosa. E' l'Ance, l'associazione dei costruttori edili, con il presidente **Gabriele Buia** a lanciare il grido di allarme, in un pesante attacco al Governo affidato ad una nota diffusa ieri nella quale si parla di "inconcepibile dietrofront del Governo" perché "la norma, che peraltro concedeva solo una tregua senza individuare una soluzione duratura, era l'unico strumento a disposizione delle imprese per non abbandonare del tutto i cantieri, vista l'impossibilità di proseguire i lavori con i costi attuali e la scarsità di materiali; così si sta buttando a mare il Pnrr, senza nemmeno provare a salvarlo". La critica al Governo poggia peraltro anche su quanto sta avvenendo in altri paesi europei, dove, afferma Buia "si è affrontata con tempestività ed efficacia questa emergenza prezzi emanando norme che consentono erogazioni immediate mentre da noi questo è impossibile".

© Riproduzione riservata



Gabriele Buia

Italia Oggi  
Cashback fiscale tramite app  
34 un'impresa che...  
nov.rim

Caro materiali non ferma lavori  
Ma la dotazione del fondo passa a 320 milioni per il 2022  
Export rottami, 10 giorni di tempo  
Stop esportazioni in Russia, un'origine alle trilogazioni